



S.I.T.T.I. S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

PARTE GENERALE

APPROVATO CON DELIBERA DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' 8 SETTEMBRE 2004



INDICE

1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001.....	5
2. Principi Generali.....	6
2.1 L'adozione del Modello al fine di prevenire per quanto possibile il compimento dei Reati.....	6
2.2 Adozione del modello da parte di SITTI.....	6
3. Il Modello SITTI.....	9
3.1 Funzione e scopo del Modello.....	9
3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura.....	9
3.4 La procedura di adozione del Modello.....	11
3.5 Principi generali cui si ispira il Modello.....	12
4. I Processi Sensibili di SITTI.....	14
5. Organo di controllo interno (“Compliance Officer”/ “CO” o “Organismo di Vigilanza /“O.d.V.”).....	16
5.1 Identificazione dell’organo di controllo interno.....	16
5.2 Funzione e poteri dell’organo di controllo interno.....	17
5.3 Reporting del CO verso il vertice aziendale.....	20
5.4 Flussi informativi verso il CO: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie.....	21
5.4.1 Raccolta e conservazione delle informazioni.....	22
6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.....	23
6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	23
6.2 Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner.....	23
7. Sistema disciplinare.....	24
7.1 Funzione del sistema disciplinare.....	24
7.2 Dipendenti soggetti al CCNL.....	24
7.2.1 Sistema disciplinare.....	24
7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.....	25
7.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	26
7.4 Misure nei confronti degli Amministratori.....	26
7.5 Misure nei confronti dei Sindaci.....	26
7.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner.....	26
8. Verifiche sull’adeguatezza del Modello.....	28



GLOSSARIO

- “Capogruppo”: Gemina S.p.A.
- “CCNL”: i Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Addetti all’ Industria Metalmeccanica Privata e all’Installazione di Impianti) attualmente in vigore ed applicato da SITTI;
- “Collaboratori”: Amministratori, Dipendenti e Consulenti;
- “Compliance Officer”, (“CO”) oppure “Organismo di Vigilanza” (“O.d.V.”): organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento, di cui all’articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01;
- “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di SITTI sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;
- “Dipendenti”: tutti i dipendenti di SITTI;
- “D.Lgs. 231/2001”: il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 per come successivamente integrato e modificato;
- “Gruppo”: Gemina S.p.A., le società da essa controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile, e le società collegate che non emettono strumenti finanziari quotati, ivi compresa SITTI S.p.A.;
- “Linee Guida di Confindustria”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 18 maggio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
- “Modelli” o “Modello”: i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- “Operazione Sensibile”: operazione o atto che si colloca nell’ambito dei Processi Sensibili e può avere natura commerciale, finanziaria, di lobby tecnico-politica o societaria (quanto a quest’ultima categoria esempi ne sono: riduzioni di capitale, fusioni, scissioni, conferimenti, restituzioni ai soci ecc.);
- “Organi Societari”: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di SITTI;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;



- “Partner”: controparti contrattuali di SITTI, quali ad es. fornitori, agenti, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d’impresa - ATI, *joint venture*, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell’ambito dei Processi Sensibili;
- “Processi Sensibili”: le attività di SITTI nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;
- “Reati”: i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- Regolamento di Funzionamento: il Regolamento in cui sono contenute le regole sul funzionamento dell’Organismo di Vigilanza (quali ad esempio la calendarizzazione dell’attività, la convocazione dell’Organismo, la verbalizzazione delle riunioni etc.) emanando a cura dello stesso.
- “SCI”: il sistema di controllo interno proprio di SITTI;
- “SITTI” o “Società”: SITTI S.p.A.;
- “Terzi”: clienti, collaboratori esterni e Partner.



1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Il D.Lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche o associazioni) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (ad esempio, amministratori o alti dirigenti) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad esempio, dipendenti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti cinque tipologie:

- (a) reati commessi nei rapporti con la P.A.;
- (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria;
- (d) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- (e) delitti contro la personalità individuale.

La descrizione delle fattispecie rilevanti è contenuta nelle parti speciali del presente Modello alle quali si fa qui espresso rinvio.



2. Principi Generali.

2.1 L'adozione del Modello al fine di prevenire per quanto possibile il compimento dei Reati.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, il Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (i. e. Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità delle Linee Guida a prevenire i reati (si veda Decreto del Ministero della Giustizia del 26 giugno 2003 n. 201).

È infine previsto che, negli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4 del Decreto).

2.2 Adozione del modello da parte di SITTI.

La struttura del Modello SITTI riflette l'impostazione del Modello di Gemina in una logica che intende rendere il più possibile efficienti e coerenti i controlli e le procedure adottate all'interno del Gruppo.



Essendo a sua volta Gemina un membro di Assonime, nella predisposizione del presente Modello la stessa si è ispirata anche alla circolare Assonime la quale costituisce un utile strumento di orientamento per l'interpretazione e l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del D.Lgs. 231/2001.

Peraltro, ai fini di una adeguata costruzione del Modello di SITTI e sempre in un'ottica di coerenza con quanto operato a livello di gruppo, si è fatto altresì riferimento sia alle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria sia alla *best practice* italiana esistente in materia, quali strumenti operativi e di indirizzo maggiormente confacenti alla struttura organizzativa della Società.

Alla luce di tutti gli strumenti individuati per la costruzione del Modello, i punti fondamentali per la costruzione dello stesso possono essere così sintetizzati:

- individuazione delle **aree di rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati;
- predisposizione di un **sistema di controllo** in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di apposite procedure. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo sono individuate nei seguenti elementi:
 - o codice etico ;
 - o sistema organizzativo;
 - o procedure manuali ed informatiche;
 - o poteri autorizzativi e di firma;
 - o sistemi di controllo e gestione;
 - o comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
 - o applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
 - o documentazione dei controlli;
 - o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
 - o individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione.
- previsione di obblighi di **informazione** dell'organismo di vigilanza;
 - possibilità, nell'ambito dei **gruppi** societari, di soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.Lgs. 231/2001, a condizione che :



- in ogni controllata sia istituito l'organismo di vigilanza ex art. 6, 1° comma, lett. b) (fatta salva la possibilità di attribuire questa funzione direttamente all'organo dirigente della controllata, se di piccole dimensioni);
- sia possibile, per l'organismo della controllata, avvalersi delle risorse allocate presso l'analogo organismo della capogruppo;
- i dipendenti dell'organismo della capogruppo, nell'effettuazione dei controlli presso altre società del gruppo, assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività nell'interesse della controllata, riportando direttamente all'organismo di controllo di quest'ultima.

Tale soluzione non è indicata per i gruppi con controllate quotate (per le quali il TUF già prevede l'esistenza del *preposto ai controlli interni*) o di grandi dimensioni. Pertanto, l'ingente mole di controlli rende indispensabile l'istituzione presso ogni controllata di un organismo di vigilanza dotato di risorse adeguate.

Resta inteso che la scelta di non adeguare il Modello ad alcune indicazioni di cui alla Circolare Assonime, alle Linee Guida di Confindustria o alla *best practice* applicata, non inficia di per sé la validità dello stesso. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, ben può discostarsi da tali indicazioni che, per loro natura, hanno carattere generale.



3. Il Modello SITTI.

3.1 Funzione e scopo del Modello.

SITTI è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders* ed è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Dipendenti, Amministratori, Consulenti e Partner.

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a SITTI di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata da SITTI perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a SITTI di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, nei membri degli Organi Societari, nei Consulenti e Partner che operano nell'ambito dei Processi Sensibili, la consapevolezza di poter determinare -in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge)- illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Società.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'organismo di vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.2 La costruzione del Modello e la sua struttura.

SITTI ha avviato, successivamente all'emanazione del D.Lgs. 231/2001, un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche ai contenuti e suggerimenti dettati dalla Circolare Assonime e dalle Linee Guida di Confindustria nonché alla *best practice* italiana esistente.



Si descrivono qui di seguito brevemente le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione dei Processi Sensibili (“*as-is analysis*”): attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura aziendale, mirate all’approfondimento dei Processi Sensibili e del controllo sugli stessi. E’ stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali situazioni a rischio e le relative cause. Sono stati altresì analizzati i processi aziendali già attuati in SITTI, in particolar modo il Codice di Comportamento in materia di *Internal Dealing*, la Procedura per la gestione delle informazioni riservate, la Procedura per le operazioni con Parti Correlate e lo Statuto aggiornato della Società.

2. Effettuazione della “*gap analysis*”. Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell’attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del Modello ai sensi del D.Lgs.231/01.

3. Predisposizione del Modello. Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e più “Parti speciali” predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. La Parte Speciale n. 1, denominata “Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”, trova applicazione per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. La Parte Speciale n. 2, denominata “Reati Societari”, si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001. Infine, la Parte Speciale n.3, denominata “Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico” si applica per le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell’art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001.

Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Sitti S.p.A., il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

3.3 Rapporto tra Modello e Codice Etico.

Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è uno strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di “una deontologia aziendale”.



Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di Confindustria, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico in modo da formare un *corpus* di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

I comportamenti dei Dipendenti, dei membri degli Organi Societari, dei Consulenti e dei Partner devono conformarsi alle regole di condotta sia generali che specifiche previste nel Modello e nel Codice Etico, finalizzate ad impedire il verificarsi dei Reati previsti nel D. Lgs. 231/2001.

3.4 La procedura di adozione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, SITTI, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del Consiglio di Amministrazione del 8 settembre 2004. Nella medesima riunione consiliare ha deliberato altresì di approvare il Codice Etico della Società e di istituire il proprio Organismo di Vigilanza, ai sensi dell'articolo 6, 1° comma, lettera b) del D. Lgs. 231/01

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sostanziali del Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di SITTI.; modifiche non sostanziali e pertanto di natura meramente formale potranno essere apportate dall'Amministratore Delegato previa informativa al CO. Anche se il Modello, come per legge, deve essere proprio di ciascuna società, l'esistenza di un Gruppo comporta la necessità che i singoli Modelli delle società del Gruppo siano coerenti con quello della Capogruppo..

SITTI ha quindi provveduto al recepimento nel proprio Modello dei principi di riferimento contenuti e dettati nel Modello della Capogruppo, svolgendo naturalmente le opportune integrazioni o le necessarie modifiche in relazione alle specifiche aree di rischio emerse in sede di analisi della struttura e dell'operatività aziendale della Società.

SITTI ha inoltre provveduto a nominare il proprio CO al quale è rimesso il compito primario di esercitare i controlli sull'attuazione del Modello della Società secondo le procedure in esso descritte.

Tuttavia, il CO della Capogruppo darà impulso e coordinerà in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo, in tal modo garantendo la più corretta ed omogenea attuazione dei Modelli e lo svolgimento di specifiche azioni di controllo all'interno del Gruppo. In tal senso il CO della Capogruppo agirà e opererà in coordinamento con il CO di SITTI (e di ciascuna società del Gruppo).



3.5 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda (rilevati in fase di “*as-is*”), in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e controllo sui Processi Sensibili.

Il presente Modello, ferma restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 3.1, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dal SCI in essere nella Società.

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, SITTI ha individuato i seguenti:

- 1) il Codice Etico, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società dell’ 8 settembre 2004;
- 2) il sistema di controllo interno (SCI), nonché le procedure aziendali e il sistema di controllo della gestione che lo compongono;
- 3) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* del Gruppo;
- 5) il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- 6) il sistema disciplinare di cui ai CCNL;
- 7) in generale, la normativa italiana applicabile.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ⇒ la Circolare Assonime, le Linee Guida di Confindustria e la *best practice* italiana esistente in materia, in base alle quali è stata predisposta la mappatura dei **Processi Sensibili** di SITTI;
- ⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:



- la attribuzione ad un **organismo di vigilanza (CO)** interno a SITTI del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione del CO di **risorse aziendali** di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;

⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la **verificabilità e documentabilità** di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di **poteri autorizzativi** coerenti con le responsabilità assegnate;
- la **comunicazione al CO** delle informazioni rilevanti;

⇒ infine, nella sua attuazione il sistema di controllo, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività sociale, deve dare priorità alle aree in cui vi è una maggiore probabilità di commissione dei Reati ed un alto valore delle Operazioni Sensibili.



4. I Processi Sensibili di SITTI

SITTI è attualmente una società che svolge attività di produzione di sistemi di trasmissione per la navigazione aerea.

In ragione dell'attività svolta, la PA è una controparte ricorrente della Società la quale ha sviluppato un sistema di controlli interni e di regole comportamentali disciplinate tra l'altro dal Codice Etico, volti a presidiare e sovrintendere lo svolgimento dell'attività aziendale.

Dall'analisi dei rischi condotta da SITTI ai fini del D.Lgs. 231/2001, è emerso che i Processi Sensibili della Società - allo stato - riguardano principalmente le tre seguenti tipologie di reati:

- a) reati contro la P.A.;
- b) reati societari;
- c) reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Per quanto alle altre tipologie di reato previste dal D. Lgs 231/2001 (reati di stampa di monete o valori bollati falsi e reati contro la personalità individuale), esse non sono rilevanti per l'attività di impresa condotta dalla Società, alla luce dell'analisi preliminare condotta al fine della redazione del presente Modello. Si rimanda in ogni caso ai principi comportamentali di carattere generale contenute nel Modello: nonché alle prescrizioni contenute nel Codice Etico, che costituisce per i Dipendenti, i membri degli Organi Societari, i Consulenti e i Partner lo standard di comportamento richiesto dalla Società nella conduzione degli affari e delle loro attività in generale.

In particolare, nella realtà aziendale di SITTI, i Processi Sensibili emersi dell'attività effettuata in previsione dell'adozione del Modello risultano principalmente i seguenti:

- a) reati contro la P.A.
 - partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici o soggetti incaricati di un pubblico servizio;
 - gestione dei rapporti con istituzioni ed organi della Pubblica Amministrazione;
 - gestione delle ispezioni da parte della P.A.
- b) reati societari
 - attività di formazione del bilancio;
 - operazioni sul capitale sociale;
 - attività di controllo svolta dalla società di revisione e dal collegio sindacale.
- c) delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico



- attività aziendali che siano coperte da segreto militare;
- gestione di commesse con paesi ad alto rischio di terrorismo.



5. Organo di controllo interno (“Compliance Officer”/ “CO” o “Organismo di Vigilanza /“O.d.V.”)

5.1 Identificazione dell’organo di controllo interno

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l’organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento deve essere interno alla società (art. 6, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La Circolare Assonime, così come le Linee Guida di Confindustria, suggeriscono che si tratti di un organo interno diverso dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale, caratterizzato da autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione. Tale autonomia presuppone che il CO riporti, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (Amministratore Delegato, Consiglio di Amministrazione, nonché al Collegio Sindacale).

Applicando tali principi alla realtà aziendale di SITTI e in considerazione della specificità dei compiti che fanno capo al CO, il relativo incarico viene affidato, con la medesima delibera dell’ 8 settembre 2004, ad un organismo collegiale composto da un Consulente esterno – Rag. Giuseppe Ricchezza e da un Consigliere – Ing. Mario Scovenna, in capo ai quali non sussistono cause di incompatibilità.

La scelta di affidare la funzione di vigilanza a tale organismo è stata privilegiata anche in considerazione del fatto che la composizione plurisoggettiva sopra descritta garantisce sia un apporto diversificato di competenze e professionalità sia l’ottenimento di quelle caratteristiche di indipendenza e continuità d’azione che devono essere proprie di tale ufficio.

L’incarico ha una validità di tre anni; la nomina del CO, così come la revoca dell’incarico affidatogli, sono atti di competenza del Consiglio d’Amministrazione. Per la delibera del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri ed il voto favorevole dei 5/6 (cinque sestimi) dei Consiglieri presenti, esclusi dal computo gli astenuti.

Per la convocazione, la verbalizzazione delle riunioni e per tutte le regole concernenti la continuità d’azione, il funzionamento ed il dettaglio dei compiti operativi dell’Organismo di Vigilanza ivi non espressamente disciplinati si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento di Funzionamento da adottarsi a cura del CO nel rispetto delle norme e dei principi previsti nel Modello

In conformità ai dettami del D.Lgs. 231/2001, la funzione di controllo del Modello non può essere affidata in *outsourcing*. E’ ipotizzabile affidare a soggetti terzi, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico, solo compiti di natura tecnica e in funzione di supporto del CO. In ogni caso, la responsabilità generale per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sul Modello rimane in capo al CO.



5.2 Funzione e poteri dell'organo di controllo interno

Al CO è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, dei membri degli Organi Societari, dei Consulenti e dei Partner;
- B. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, al CO sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. Aggiornamenti e potestà normativa:

- a. emanare o sollecitare l'emanazione di disposizioni procedurali attuative dei principi e delle regole contenute nel Modello, le quali dovranno essere coerenti con le regole e le procedure aziendali già in vigore;
- b. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;
- d. indicare al *management* le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), già presenti in SITTI, per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
- e. indicare al Consiglio di Amministrazione l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il coordinamento delle stesse con quanto esistente.

ii. Verifiche e controlli:



- a. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- b. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SITTI, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli organi societari deputati;
- c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo par. 5.4);
- d. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, il CO ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SITTI al rischio di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e Partner che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni Sensibili;
- e. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

iii. Formazione:

- a. coordinarsi con il dirigente responsabile della gestione del personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale stesso e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli Organi Societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- b. predisporre ed aggiornare con continuità, con la collaborazione della funzione competente, il sito internet della Società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello;
- c. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace



attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

iv. Sanzioni:

- a. coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare (si rinvia in merito a questo punto al successivo cap. 7).

Clausola generale

Il CO ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Partner o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi Societari o funzioni aziendali, secondo i protocolli previsti nel Modello (anche attraverso il richiamo ad altre procedure).



5.3 Reporting del CO verso il vertice aziendale

Il CO riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità.

Il CO ha due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base semestrale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

Inoltre, semestralmente il CO predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale sulla attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo cap. 8 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.) nonché, annualmente, il piano dell'attività prevista per l'anno successivo.

Qualora il CO rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra individuati.

Il *reporting* ha ad oggetto:

1. l'attività svolta dall'ufficio del CO;
2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a SITTI, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche il precedente paragrafo 5.2).

Gli incontri con gli organi cui il CO riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dal CO e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato ed il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento il CO il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

Il CO deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici e precisamente:

- con il dirigente responsabile degli affari legali per gli adempimenti societari e la contrattualistica che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;
- con il dirigente responsabile della gestione del personale in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con il dirigente dell'amministrazione in ordine al controllo dei flussi finanziari.



5.4 Flussi informativi verso il CO: informazioni di carattere generale ed informazioni specifiche obbligatorie

Il CO deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Collaboratori, degli Organi Societari e dei Terzi in generale in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SITTI ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i Dipendenti e gli Organi Societari devono segnalare al CO le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- Consulenti e Partner saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità e nei limiti previsti contrattualmente;
- i Dipendenti con la qualifica di dirigente avranno l'obbligo di segnalare al CO anche le violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello;
- le segnalazioni devono esser fatte dai Dipendenti al superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle verso il CO. In caso di mancata canalizzazione verso il CO da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente al CO. I Consulenti e i Partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di SITTI, faranno la segnalazione direttamente al CO;
- il CO valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna;
- il CO non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime;
- SITTI garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, gli Organi Societari, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti previsti contrattualmente, Consulenti e Partner devono **obbligatoriamente ed immediatamente** trasmettere al CO le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati qualora tali indagini coinvolgano SITTI o suoi Dipendenti od Organi Societari;



- i rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Periodicamente il CO propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche della lista sopra indicata relativa alle informazioni obbligatorie.

Il CO ha il diritto di richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da SITTI, nonché alla situazione aggiornata delle procure, secondo modalità dallo stesso stabilite.

5.4.1 Raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello è conservata dal CO in un apposito *data base* (informatico o cartaceo). L'accesso al *data base* è consentito solo al CO.



6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo di SITTI quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

- ***La comunicazione iniziale***

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (CCNL, Modello Organizzativo, Decreto Legislativo 231/2001, Codice Etico), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

- ***La formazione***

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, SITTI cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso

- meeting aziendale con cadenza annuale;
- sito internet (continuamente accessibile)
- corsi istituzionali (in aula);
- e-mail ai Dipendenti della Società.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dal CO avvalendosi della collaborazione del responsabile della gestione del personale.

6.2 Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner

Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, sentito il CO e in collaborazione con il dirigente responsabile della gestione del personale, sono istituiti appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione ed integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi verranno adeguatamente informati, anche con apposita clausola contrattuale che verrà inserita nei nuovi contratti.



7. Sistema disciplinare

7.1 Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva l'azione di vigilanza del CO ed ha lo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il presente paragrafo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in caso di violazione del Modello da parte dei Dipendenti, in coordinamento con il sistema disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da SITTI, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).

7.2 Dipendenti soggetti al CCNL

7.2.1 Sistema disciplinare

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori -nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili- sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL applicato da SITTI (in particolare, l'art. 23 e segg. Disciplina Generale del CCNL Addetti all'Industria Metalmeccanica Privata e all'Installazione di Impianti) , e precisamente:

- *richiamo verbale;*
- *multa;*
- *ammonizione scritta;*
- *sospensione dal lavoro;*
- *licenziamento con preavviso;*
- *licenziamento senza preavviso.*



Restano ferme -e si intendono qui richiamate – tutte le previsioni del richiamato CCNL, relative alla procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Restano invariati i poteri già conferiti al *management* aziendale per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni.

7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- 1) violazione, da parte del Dipendente, di procedure interne previste o espressamente richiamate dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni al CO in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- 2) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- 3) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti dolosamente e in modo univoco al compimento di uno o più Reati anche se poi non effettivamente commessi;
- 4) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano di competenza della responsabile della gestione del personale. Viene previsto il necessario coinvolgimento del CO nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazioni delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere archiviato un



provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza preventiva informazione e parere del CO. Il consenso all'irrogazione della sanzione non si presume, anche quando la proposta di apertura di procedimento disciplinare provenga dal CO. Ai Dipendenti verrà data un'immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per spiegare le ragioni che l'hanno giustificata e riassumerne il contenuto.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dipendenti del livello di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dalla stessa applicato.

Al dirigente potranno anche essere revocate le procure eventualmente conferitegli.

In ogni caso delle procedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello, dovrà essere preventivamente informato il CO a cui verrà richiesto di esprimere il proprio parere.

7.4 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il CO informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, il CO informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.6 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata secondo



quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti (cfr. Parte Speciale n. 1).

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come ad esempio nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.



8. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che, anche per mezzo di iniziative individuali ai sensi del par. 5.1, il CO svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti effettivamente tenuti dai destinatari ed il Modello stesso), questi periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati da SITTI in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dal CO, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Per le verifiche il CO si avvale, di norma, del supporto di quelle funzioni interne o di risorse esterne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di *report* semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. In particolare, in caso di esito negativo, il CO esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare (*cf.* precedente par. 5.3).



SITTI S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale 1



Parte Speciale 1

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione



INDICE

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001).	32
2. Funzione della Parte Speciale 1	35
3. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.	36
3.1 Pubblici Ufficiali.	36
3.2 Incaricati di un pubblico servizio	37
4. Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.	40
5. Regole generali	41
5.1 Il sistema in linea generale	41
5.2 Il sistema di deleghe e procure	41
5.3 Principi generali di comportamento	42
6. Procedure specifiche	45
6.1 Procedure specifiche generalmente applicabili	45
6.2 Procedure specifiche nel caso di particolari Operazioni Sensibili	46
7. I controlli del CO	49



1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. Si descrivono qui di seguito brevemente le singole fattispecie richiamate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25, cui seguono degli esempi astratti di comportamenti vietati da tali norme.

i. Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: uno o più Dipendenti cui sia stata affidata la gestione dei fondi utilizzano gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali sono stati erogati (ad es. dei fondi conferiti per scopi formativi o sociali, vengono utilizzati, in parte, per coprire spese di rappresentanza etc.).

ii. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui -mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute- si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato, a differenza della fattispecie precedente, si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: un Dipendente SITTI, allo scopo di ottenere una erogazione da parte delle Comunità Europee, presenta alla competente autorità dei documenti falsamente attestanti l'esistenza in capo alla Società di un requisito indispensabile per l'ottenimento del contributo.

iii. Concussione (art. 317 c.p.)



Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001.

iv. Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319-320 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale italiano o estero¹ riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Esempio: un Dipendente SITTI offre una somma di danaro ad un funzionario di un ufficio pubblico allo scopo di ottenere il rapido rilascio di un provvedimento amministrativo necessario per l'esercizio dell'attività della Società.

v. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

vi. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Esempio: un Dipendente offre un'ingente somma di danaro al Pubblico Ministero che conduce indagini penali in merito ad attività svolte da SITTI per occultare fatti illeciti ed ottenere l'archiviazione del procedimento.

vii. Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).



Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, induce in errore i pubblici ufficiali incaricati facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà attraverso la produzione di documenti falsi.

viii. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Esempio: un Dipendente, allo scopo di ottenere delle erogazioni pubbliche induce volontariamente in inganno i pubblici funzionari dell'ufficio competente a decidere della domanda attraverso il concorso di soggetti terzi, i quali, attestino l'esistenza di situazioni fittizie.

ix. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico dell'ente pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.



2. Funzione della Parte Speciale 1

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Societari di SITTI, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Societari, i Consulenti e Partner di SITTI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.



3. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione e di soggetti incaricati di un pubblico servizio: elenco esemplificativo.

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come “soggetti attivi” nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose previste nel Decreto Legislativo citato.

3.1 Pubblici Ufficiali.

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell’art. 357 c.p. elenca alcuni dei principali criteri di massima per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”.

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

<u>Pubblico Ufficiale</u>	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
---------------------------	--

<u>Pubblica funzione amministrativa</u>	Funzione amministrativa: a) disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ; b) caratterizzata da: b. i) formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione , o b. ii) dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi .
<u>Norme di diritto pubblico</u>	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico .
<u>Pubblici Ufficiali stranieri</u>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualsiasi persona che esercita una funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria in un paese straniero; 2. qualsiasi persona che esercita una funzione pubblica per un paese straniero o per un ente pubblico o un'impresa pubblica di tale Paese; 3. qualsiasi funzionario o agente di un'organizzazione internazionale pubblica.

3.2 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 cod. pen. recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.*

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima,



e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l’apporto finanziario da parte dello Stato o di altro ente pubblico;
- (d) la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica dell’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati di seguito:

<u>Incaricati di Pubblico Servizio</u>	Coloro che, a qualunque titolo , prestano un pubblico servizio
<u>Pubblico servizio</u>	Un'attività: <ol style="list-style-type: none">1. disciplinata da norme di diritto pubblico;2. caratterizzata dalla mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa),3. mirata alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento di bisogni di interesse generale;4. non può mai costituire pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di



	opera meramente materiale.
--	-----------------------------------



4. Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Le principali attività che SITTI, come già esposto nella Parte Generale del presente documento, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici o soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- gestione dei rapporti con istituzioni ed organi della Pubblica Amministrazione;
- gestione delle ispezioni da parte della P.A.



5. Regole generali

5.1 Il sistema in linea generale

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure ed ai regolamenti aziendali rilevanti nonché alle regole contenute nel presente Modello.

Il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli, e in particolare, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi della Società (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) devono essere improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

5.2 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza vengono conferite delle procure di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro (compresi anche i dipendenti o gli Organi Societari di altre società del Gruppo) che intrattengono per conto di SITTI rapporti con la P.A. devono essere dotati di delega formale in tal senso (vedi *infra* par. 6);
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente ed,



eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;

d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

e) il delegato deve disporre di poteri di spesa ed amministrativi adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) le procure, sia speciali che generali, sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;

b) le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;

c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

d) una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.);

e) le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

Il CO verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le

deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

5.3 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano, in via diretta, ai Dipendenti e agli Organi Societari di SITTI e, in forza di apposite clausole contrattuali, ai Consulenti ed ai Partner.

E' fatto divieto di: porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati singolarmente o complessivamente, siano idonei ad integrare le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25



del D.Lgs. 231/2001). Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo il cui valore non sia esiguo o sia eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale).

In particolare, ai rappresentanti della PA o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi regalo, doni o gratuite prestazioni che possano essere o, comunque, apparire connessi con il rapporto di affari con la Società o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge e, in ogni caso, non devono comunque poter essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o l'immagine della Società.

Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o, comunque, attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono sempre autorizzate dal Presidente o dall'Amministratore Delegato, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti e procede a darne comunicazione informativa al CO.

In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte del CO.

Le liberalità di carattere benefico o culturale eccedenti i valori sopra descritti devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali e dal Codice Etico; inoltre la funzione interessata predispose l'istruttoria e la sottopone all'Amministratore Delegato e al Presidente di SITTI. Di tali liberalità e/o contributi viene immediatamente informato il CO;

- c) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera tali (o effettuati con modalità tali da) costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore dei Consulenti o dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;



f) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.



6. Procedure specifiche

6.1 Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente capitolo 5, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello:

1. ai Dipendenti, Organi Societari, Consulenti e Partner che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi facenti capo, intrattengano materialmente rapporti con la P.A. per conto di SITTI deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società (con apposita delega per i Dipendenti e gli Organi Societari ovvero con clausola *ad hoc* nel relativo contratto per gli altri soggetti indicati). Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura scritta che rispetti tutti i criteri elencati al precedente paragrafo 5.2;
2. di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato il CO con nota scritta (vedi Parte generale, par. 5.4);
3. il reclutamento del personale avviene nel rispetto della prassi aziendale consolidata che prevede i seguenti livelli di selezione:
 - i. la prima selezione avviene, a cura del responsabile della gestione del personale, nell'ambito di una serie di candidature raccolte;
 - ii. la seconda selezione avviene ad opera dell'Amministratore Delegato e del Presidente;
4. i contratti tra SITTI e i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti;
5. i contratti con i Consulenti e con i Partner devono contenere apposite clausole, definite con il dirigente responsabile degli affari legali, al fine del rispetto del D.Lgs. 231/2001;
6. i Consulenti e Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura (ad es. utilizzando apposite *check list* o una procedura formalizzata di *beauty contest*);
7. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Codice Etico della Società, della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o di *partnership*), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
8. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi



- delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali);
9. nessun pagamento può essere effettuato in contanti (ovvero: nessun pagamento oltre Euro 2.000,00 può essere effettuato in contanti);
 10. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell'ottenimento di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della Pubblica Amministrazione, comprese le autorità di vigilanza, devono essere complete e contenere solo elementi assolutamente veritieri e corretti;
 11. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività da parte di Partner o Consulenti, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al CO eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
 12. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alla L. 626/94, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali interni. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, il CO ne deve essere prontamente ed obbligatoriamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta (vedi Parte Generale, par. 5.4).

6.2 Procedure specifiche nel caso di particolari Operazioni Sensibili

Il responsabile interno e la scheda di evidenza

Occorre dare debita evidenza - quando superino un certo valore determinato dall'Amministratore Delegato con apposita disposizione interna - delle operazioni di negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) essendo queste considerate, ai fini del presente Modello, come Operazioni Sensibili.

A tal fine, l'Amministratore Delegato o un dirigente da questi incaricato deve nominare un “**responsabile interno**” per le Operazioni Sensibili sopra indicate, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente.

Il “responsabile interno” deve:

- a) segnalare per iscritto al CO, all'inizio dell'Operazione Sensibile, l'avvio di tale Operazione Sensibile, compilando e trasmettendo al CO la “**scheda di evidenza**”, da cui risulti:
 - il nome del “responsabile interno”;
 - il nome di eventuali “sub responsabili interni”;
 - l'indicazione delle parti, dell'oggetto e del valore dell'Operazione Sensibile;



- l'impegno da parte del "responsabile interno" al rispetto delle norme del D. Lgs. 231/2001.
- b) predisporre ed aggiornare, nel corso dell'Operazione Sensibile, la "**scheda di evidenza**", da cui risultino i dati già inseriti nonché:
 - gli elementi e circostanze attinenti l'Operazione Sensibile acquisiti nel corso della stessa (ad esempio, movimenti di denaro, nomina di eventuali consulenti, data in cui è stata presentata l'offerta, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.);
 - cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell'Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo (il cui contenuto risulterà dai verbali di dette riunioni come previsti al successivo punto d);
- c) annotare la chiusura dell'Operazione Sensibile nella "scheda di evidenza" ed inviare al CO copia della stessa aggiornata alla data della chiusura dell'Operazione Sensibile, salva la facoltà del CO di accedere al file predisposto dal "responsabile interno" con riferimento ad ogni singola Operazione Sensibile di cui al successivo punto f);
- d) curare la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscano decisioni rilevanti in merito all'Operazione Sensibile.

*La procedura di documentazione consiste nella compilazione, contemporaneamente o immediatamente dopo la riunione, di apposito **verbale** che, a seconda dell'importanza della riunione, può essere più o meno sintetico, ma dovrà in ogni caso contenere:*

- l'identificazione dei partecipanti,
- luogo ed ora della riunione,
- oggetto dell'incontro,
- "messa a fuoco" di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione.

Tali verbali devono essere allegati alla "scheda di evidenza" e saranno compilati, in assenza del "responsabile interno", dal Dipendente che occupa la posizione più elevata gerarchicamente tra quelli partecipanti alla riunione;

- e) utilizzare specifiche **check-list** e compilare un relativo **memorandum**, nel caso l'Operazione Sensibile dia luogo per la prima volta ad una qualunque forma di *partnership* con terzi (*joint venture*, ATI, consorzi ecc.). La *check list* e il *memorandum* devono essere allegati alla "scheda di evidenza" e dagli stessi devono risultare le principali informazioni relative ai terzi in questione (es. i rapporti che gli stessi



hanno o hanno avuto con la P.A., le aree geografiche in cui operano, se hanno adottato il Modello, ecc.).

- f) curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione del CO, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'Operazione Sensibile ed in particolare la "scheda di evidenza" (con le eventuali *check-list* e *memorandum* allegati), i verbali di cui al precedente punto d) e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l'Operazione Sensibile.



7. I controlli del CO

Fermo restando il potere discrezionale del CO di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), il CO effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, (cfr. par. 5.2 della Parte Generale) controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita al CO nel presente Modello, a tale organismo deve essere garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale (vedi Parte Generale, par. 5.2, punto ii. lett. e).



SITTI S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale 2



Parte Speciale 2

Reati societari



INDICE

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001). 53
2. Funzione della Parte Speciale 2 58
3. Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari. 59
4. Regole generali 60
 - 4.1 Il sistema in linea generale 60
 - 4.2 Principi generali di comportamento 60
5. Procedure specifiche 64
 1. Attività di formazione del bilancio e, in particolare, predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione) 64
 2. Operazioni relative al capitale sociale 66
 3. Attività di controllo svolte dalla società di revisione e dal collegio sindacale 66
 4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere 66
6. I controlli del CO 67



1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 *ter* del D.lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono qui di seguito brevemente le singole fattispecie contemplate nell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, cui seguono degli esempi astratti di comportamenti vietati da tali norme.

x. *False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)*

Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero mediante l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione ignora l'indicazione del Responsabile Amministrativo circa l'esigenza di un accantonamento (rettifica) al fondo svalutazione crediti a fronte della situazione di crisi di un cliente, ed iscrive un ammontare di crediti superiore al dovuto; ciò al fine di non far emergere una perdita che comporterebbe l'assunzione di provvedimenti sul capitale sociale (artt. 2446 e 2447 cod. civ.).

xi. *Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nell'espone nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte



pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Esempio: il Consiglio di Amministrazione omette consapevolmente di rappresentare nel documento informativo destinato alla pubblicazione a seguito di una sollecitazione all'investimento rivolta al pubblico, elementi idonei a formare un giudizio veritiero sui titoli (es. elevato grado di rischio dell'investimento).

xii. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, da parte dei responsabili della revisione contabile, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Sebbene i possibili autori di questo reato sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), è possibile che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di SITTI e i suoi dipendenti possano essere coinvolti a titolo di concorso. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

Sebbene si tratti di un'ipotesi difficilmente realizzabile in pratica, un possibile esempio di condotta criminosa potrebbe in questo caso essere il seguente: un funzionario della Società collabora con la società di revisione in sede di valutazione di cespiti patrimoniali della Società in modo da occultarne le gravi perdite, così rappresentando una falsa situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

xiii. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.



Esempio: un funzionario della Società non fornisce ad un membro del Collegio Sindacale i documenti da questo richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla società per il recupero di crediti.

xiv. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. Esempio: gli amministratori danno luogo ad un aumento del capitale sociale per mezzo dell'offerta di azioni per un valore inferiore a quello dichiarato.

xv. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Esempio: l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la compensazione di un debito del socio nei confronti della Società con il credito da conferimento che quest'ultima vanta nei confronti del socio medesimo, realizzando in pratica una restituzione indebita del conferimento.

xvi. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Esempio: l'Assemblea della Società, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera la distribuzione di dividendi che costituiscono, non un utile di esercizio, ma fondi non distribuibili perché destinati dalla legge a riserva legale.

xvii. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)



Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Esempio: l'organo amministrativo procede all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni della Società o di una società controllante fuori dai casi di cui all'art. 2357 c.c., 2359-bis c.c., determinando così facendo una lesione del patrimonio sociale.

xviii. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Esempio: gli amministratori danno luogo ad un'operazione straordinaria di fusione con una società in stato di forte sofferenza, senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 a garanzia dei creditori.

xix. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Essendo il reato ipotizzabile in sede di liquidazione della Società non appare rilevante in questa sede fornire la descrizione di un esempio di condotta criminosa.

xx. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto

Esempio: il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di ottenere una deliberazione favorevole dell'assemblea e il voto determinate anche del socio di maggioranza, predispone e produce nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e



finanziaria di un'azienda che lo stesso consiglio intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto.

xxi. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale della società.

Esempio: l'Amministratore Delegato diffonde al mercato la notizia falsa del prossimo raggiungimento di un accordo commerciale con altra società *leader* del settore: notizia, come tale, in grado di determinare una sensibile alterazione del prezzo del titolo azionario della società.

xxii. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Esempio: l'Amministratore Delegato omette di comunicare ad un'autorità pubblica di vigilanza un fatto rilevante che avrebbe per legge dovuto comunicare, al fine di evitare possibili controlli della medesima autorità.



2. Funzione della Parte Speciale 2

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di SITTI, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di SITTI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire al CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, i principi cui devono ispirarsi gli strumenti esecutivi necessari per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.



3. Attività Sensibili nell'ambito dei reati societari.

Le principali attività che SITTI, come già esposto nella Parte Generale del presente documento, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili nell'ambito dei reati societari sono:

- attività di formazione del bilancio;
- operazioni sul capitale sociale;
- attività di controllo svolte dalla società di revisione e dal collegio sindacale.



4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di SITTI (e i Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- a) il Codice Etico, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società dell' 8 settembre 2004);
- b) il sistema di controllo interno (SCI), nonché le procedure aziendali e il sistema di controllo della gestione che lo compongono;
- c) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa del Gruppo;
- d) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* del Gruppo;
- e) il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- f) il sistema disciplinare di cui al CCNL;
- g) in generale, la normativa italiana applicabile.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espreso divieto a carico degli Organi Sociali di SITTI (e dei Dipendenti e Consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni dei principi ed delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi,



lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società .

2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui suoi strumenti finanziari e relativi diritti.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione delle comunicazioni e prospetti informativi;
- b) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;

3. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

In particolare, è fatto divieto di agire in modo tale da far sì che gli Organi Sociali competenti adottino uno dei seguenti comportamenti o atti:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni poste dalla legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;



4. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

In particolare, è fatto divieto di:

- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci, del Collegio Sindacale o della società di revisione;
- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

5. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo dei titoli azionari della Società;

In particolare, è fatto divieto di:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari o titoli quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;

6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In particolare, è fatto divieto di:

- a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione,



quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).



5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

Si premette comunque che la Società è dotata di una struttura organizzativa snella e ridotta che, come tale, consente al Consiglio di Amministrazione di monitorare costantemente l'efficienza delle operazioni aziendali, la situazione economica e finanziaria della Società e del Gruppo, nonché la salvaguardia delle leggi e dei regolamenti.

1. Attività di formazione del bilancio e, in particolare, predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione)

I documenti volti a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono essere redatti in modo tale che sia garantito il rispetto dei seguenti precetti aziendali:

- 1.1 i dati e le informazioni, fornite da ciascuna funzione ai fini della redazione dei documenti volti a rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, devono:
 - rispondere a principi di chiarezza e completezza;
 - essere interpretate in conformità ai criteri contabili utilizzati per la elaborazione dei dati;
 - essere fornite al responsabile della Direzione Amministrativa nel rispetto della tempistica stabilita dalla stessa direzione;
 - essere trasmesse al responsabile della Direzione Amministrativa della Società, con l'identificazione dei soggetti che hanno provveduto alla elaborazione dei dati;
- 1.2 le valutazioni delle singole voci di bilancio e delle relazioni infrannuali, ove redatte, devono essere eseguite in conformità alle disposizioni del Codice Civile e dei regolamenti applicabili, interpretate ed integrate dai Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri;
- 1.3 i documenti volti a fornire una rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società devono esporre e illustrare tutte le informazioni e i dati, anche di carattere complementare, da ritenersi necessari al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione della Società.



Ad integrazione dei suddetti precetti aziendali, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

A. Il dirigente responsabile della Direzione Amministrativa competente alla rilevazione dei dati di bilancio ed alla loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio (di seguito il "Responsabile Amministrativo") della Società è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione - convalidata dal proprio organo delegato con poteri esecutivi - attestante:

- i. la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili di cui al presente punto 1 oltre che nei documenti a questi ultimi connessi;
- ii. l'avvenuta raccolta a cura dello stesso Responsabile Amministrativo delle dichiarazioni di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei documenti e dei dati di cui al presente punti 1 da parte dei Responsabili Amministrativi delle proprie società controllate, ove esistenti;
- iii. la mancanza di elementi o dati che possano ingenerare il dubbio che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- iv. la predisposizione di un adeguato sistema di controllo diretto a fornire una ragionevole certezza sui dati di bilancio;
- v. il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo.

B. Il Responsabile Amministrativo cura che la dichiarazione di cui alla lettera A) sia:

- i. presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico;
- ii. trasmessa in copia al CO della Società.

C. Una volta che il Responsabile Amministrativo di SITTI, raccolte le dichiarazioni da parte dei Responsabili Amministrativi delle società controllate (ove esistenti), abbia presentato la dichiarazione di cui al par. A), il procedimento progressivo sopra descritto termina con l'approvazione del progetto di bilancio civilistico da parte del Consiglio di Amministrazione di SITTI e con il successivo adempimento di cui al punto B ii).



Il Responsabile Amministrativo di SITTI predispose periodicamente una nota operativa per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio.

2. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di SITTI e delle società da essa direttamente controllate, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte. In particolare, le operazioni di acquisto di azioni proprie sono preventivamente autorizzate dall'Assemblea degli azionisti previo parere del Collegio Sindacale, sentito l'ufficio del CO.

3. Attività di controllo svolte dalla società di revisione e dal collegio sindacale

E' fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale della Società da parte del collegio sindacale o della società di revisione.

4. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di *Corporate Governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, società di revisione e CO per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governance*;
- trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- assicurare la partecipazione del CO alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dal responsabile degli affari legali;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.



6. I controlli del CO

Fermo restando il potere discrezionale del CO di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello) e ferme restando le specifiche attribuzioni di cui al precedente paragrafo 5, il CO effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, (cfr. par. 5.2 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione di reati societari, al fine di verificare che la gestione concreta di tali attività avvenga in maniera conforme alle regole e coerente con i principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato *reporting* verso gli organi deputati, ecc.).

Il CO di SITTI, inoltre, coopererà con il CO della Capogruppo allorché quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita al CO nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale (vedi Parte Generale, par. 5.2, punto ii. lett. e).



SITTI S.p.A.

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001**

Parte Speciale 3



Parte Speciale 3

**Reati con finalità di terrorismo e di eversione
dell'ordine democratico**



INDICE

1. Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del D.lgs. 231/2001). 71
2. Funzione della Parte Speciale 3 73
3. Attività Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. 74
4. Regole generali 75
 - 4.1 Il sistema in linea generale 75
 - 4.2 Principi generali di comportamento e regole procedurali 75
5. I controlli del CO 78



1. Le fattispecie dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del D.lgs. 231/2001).

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Infatti, l'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Si descrivono brevemente qui di seguito le principali fattispecie richiamate dal D.lgs. 231/2001 all'art. 25 *quater*:

- *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

La fattispecie tipica si realizza attraverso la promozione, costituzione, organizzazione o direzione nel territorio dello Stato di associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)*

Tale fattispecie punisce chiunque promuova, costituisca, organizza, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)*

Il delitto in esame sanziona chiunque dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

È punito ai sensi di questa norma chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui, dai fatti derivino una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.



- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale condotta criminosa si realizza attraverso il sequestro di una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- *Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)*

La norma prevede che chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*

Questa norma punisce la condotta di chi si accordi al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- *Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tale reato si realizza quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. sopra riportato, si forma una banda armata.

I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e 80, volta a combattere il terrorismo e che si evita qui di riprodurre per esigenze di sinteticità.



2. Funzione della Parte Speciale 3

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti che possono essere posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di SITTI, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nelle attività in cui vi sia il rischio di commissione dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare i principi che informano le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di SITTI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire al CO, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.



3. Attività Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Le principali attività che SITTI, come già esposto nella Parte Generale del presente documento, ha individuato al proprio interno come Aree Sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono le seguenti:

- attività aziendali che siano coperte da segreto militare;
- gestione di commesse con paesi ad alto rischio di terrorismo.



4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

La Società da sempre dedica particolare attenzione e cautela ai processi che regolano la propria attività aziendale proprio in considerazione della particolare tipologia di beni dalla stessa prodotti; ciò anche al fine di monitorare, in tali ambiti, quei comportamenti che possono essere messi in correlazione con attività illecite rilevanti sotto il profilo dei reati della presente Parte Speciale.

SITTI adotta politiche aziendali coerenti con le regole e i principi dettati da tutta la normativa posta a presidio e a salvaguardia dei superiori interessi relativi alla sicurezza e difesa nazionale degli Stati.

In particolare, la Società applica nelle Aree Sensibili di cui alla presente Parte Speciale una serie di procedure per il trattamento dei segreti militari in ottemperanza alle norme ed i precetti di legge e regolamentari rilevanti. In tal modo la Società, oltre al rispetto degli obblighi di legge imposti, accresce la Sua affidabilità sia sotto il profilo della immagine commerciale nel mercato di riferimento che sotto il profilo dei rapporti con la clientela.

Fermi restando i presidi di controllo di seguito descritti, è bene sottolineare sin d'ora come, di fatto, il rischio connesso al compimento dei reati considerati nel presente capitolo risulta già di per sé fortemente mitigato dalla circostanza che la Società si avvale prevalentemente di collocatori terzi per l'offerta dei propri prodotti e, pertanto, i rapporti diretti con la clientela finale avvengono di rado.

4.2 Principi generali di comportamento e regole procedurali

È espressamente vietato agli Organi Societari e ai Dipendenti di SITTI (nonché ai Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte):

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale (art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001);
2. assumere commesse, fornire prodotti o effettuare qualsivoglia operazione, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano stati segnalati dalla autorità europee e internazionali preposte alla prevenzione dei reati di terrorismo;
3. comunicare o diffondere notizie, operazioni, tecniche o qualsivoglia informazione in possesso della Società la cui conoscenza ad opera di soggetti esterni - non

specificamente autorizzati o abilitati - possa costituire violazione delle norme e dei precetti posti a presidio del trattamento del segreto militare;



4. violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La Società, pertanto, anche al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, adotta sistemi che consentono di:

- non effettuare operazioni o assumere commesse ritenute anomale per tipologia o oggetto e di instaurare o mantenere rapporti che presentano profili di anomalia;
- effettuare operazioni o prestare particolare attenzione e rilevare tentativi di operazioni o di assunzione di commesse con soggetti occasionali, specie qualora esse siano di rilevante ammontare o presentino modalità di esecuzione anomale;
- reclutare personale aziendale i cui requisiti e la cui affidabilità sia stata adeguatamente esaminata e approvata dalle autorità competenti a tal fine preposte.

Inoltre:

13. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza del Codice Etico della Società, della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati (o se lo sono stati, devono comunque dichiararlo ai fini di una maggiore attenzione da parte della Società in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o di *partnership*), di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001;
14. nei contratti con i Consulenti e con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali).

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Collaboratori Esterni ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativi ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimo sia per una valida valutazione del loro profilo ,
-
-



- la gestione anomala dei rapporti deve essere preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti devono essere in grado di selezionare tale anomalia.

SITTI opera affinché:

- i rapporti segnalati come “anomali” siano tempestivamente individuati e riportati in un listato per accertare che non si costituiscano in un futuro nuove relazioni;
- il sistema dei controlli interni siano in grado di garantire i necessari presidi di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale;
- il personale sia sempre periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente Parte Speciale nonché sull’evoluzione della relativa normativa.

Restano fermi gli specifici obblighi di controllo in materia previsti dalla legge o da norme regolamentari a carico degli Organi Societari e dei responsabili delle funzioni aziendali.



5. I controlli del CO

Fermo restando il potere discrezionale del CO di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello) e ferme restando le specifiche attribuzioni di cui al precedente paragrafo 4, il CO effettua periodicamente, anche coadiuvato da soggetti terzi, (cfr. par. 5.2 della Parte Generale) controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di commissione di reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, al fine di verificare che la gestione concreta di tali attività avvenga in maniera conforme alle regole e coerente con i principi dettati dal presente Modello.

Il CO di SITTI, inoltre, coopererà con il CO della Capogruppo allorquando quest'ultimo dia impulso e coordini in via generale le operazioni di controllo sull'applicazione dei Modelli nell'ambito delle società del Gruppo.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita al CO nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio dei Processi Sensibili individuati nella presente Parte Speciale (vedi Parte Generale, par. 5.2, punto ii. lett. e).